

Legge regionale 31 maggio 2012 , n. 11 - TESTO VIGENTE dal 21/06/2012

Norme per il sostegno dei diritti della persona e la piena libertà intellettuale, psicologica e morale dell'individuo.

Art. 3

(Sportelli per le vittime)

1. Gli sportelli istituiti ai sensi dell'articolo 2 garantiscono la presenza di personale con adeguate qualifiche ed esperienze professionali, e svolgono le seguenti attività:

a) effettuano colloqui con la vittima e/o con i suoi familiari per l'identificazione delle tecniche e dei comportamenti manipolatori;

b) indicano alla vittima e ai suoi familiari percorsi di aiuto e sostegno nonché soluzioni di uscita da ogni forma di manipolazione e controllo di cui all'articolo 1, comma 2;

c) promuovono l'organizzazione di attività di informazione sul territorio volta a prevenire il fenomeno di cui all'articolo 1, comma 2.